



CONSORZIO ASI FOGGIA

Consorzio
per l'Area di Sviluppo
Industriale di Foggia

Ente pubblico economico ai sensi dell'art. 36, co. 4, Legge 5 ottobre 1991 n. 317 e della Legge Regionale 8 marzo 2007 n. 2
via Monsignor Farina, 62 -71122 FOGGIA (ITALY)
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
e-mail segreteria@asifoggia.it codice fiscale 80002670711
pec asifoggia@pec.it partita iva 00205740715

Oggetto: **Regolamento per l'autorizzazione degli impianti alimentati da
Fonti di Energia Rinnovabili (FER) negli Agglomerati ind.li del
Consorzio ASI di Foggia.**

Approvato dall'Assemblea generale in data 30 luglio 2024.

Sommario

<i>Premessa</i>	2
<i>Art. 1 - Oggetto</i>	3
<i>Art. 2 - Definizioni</i>	3
<i>Art. 3 - Ambito di applicazione</i>	5
<i>Art. 4 - Requisiti dei proponenti</i>	5
<i>Art. 5 - Nulla osta consortile</i>	5
<i>Art. 6 - Individuazione aree</i>	5
<i>Art. 7 - Iter procedurale</i>	7
<i>Art. 8 - Convenzione</i>	7
<i>Art. 9 - Vincoli e Compensazioni</i>	8
<i>Art. 10 - Varie</i>	9
<i>Art. 11 - Entrata in vigore</i>	9

Premessa

Il Consorzio ASI di Foggia, in armonia con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ambientale, intende adottare una mission che favorisca la transazione ecologica, consentendo l'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili (c.d. FER) con l'obiettivo di ridurre il consumo e l'importazione di fonti fossili e conseguente riduzione di immissione di CO₂ in atmosfera.

Gli impianti FER, oltre ad apportare benefici di carattere ambientale, consentono anche, se pensati ad una crescita del territorio in cui vengono installati, ad incentivare l'insediamento di attività industriali, di fatto integrate al settore energetico rinnovabile, le quali trarrebbero benefici, diretti-indiretti, sulle spese di energia elettrica, prodotta in loco e con fonti rinnovabili.

Si avvia, in tal modo, un processo integrato circolare, tra industrie tradizionali ed aperte alla nuova transizione energetica rinnovabile (con eventuale e contestuale loro azione di innesco e co-partecipazione), ed attività FER, creando una interconnessione all'interno di un più avanzato e globalizzato settore produttivo-industriale, nella cui definizione sono ricompresi gli stessi settori FER.

Per tale motivo il Consorzio ASI di Foggia ritiene di assimilare e privilegiare l'intero settore FER come innovativo ambito produttivo integrato; in termini di commistione energetica-produttiva nelle stesse Aree ed Agglomerati di Piano Territoriale di Coordinamento ASI, di riequilibrato rapporto tra i settori locali di vocazione interna, primari (Agricoltura) e secondari (Industria avanzata), secondo una integrazione energetica-produttiva in espansione crescente. Si restituisce al Consorzio ASI di Foggia e al suo Piano ASI di Area la funzione essenziale ed originaria di substrato dello sviluppo economico produttivo-industriale integrato a larga scala.

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di installazione di impianti per la produzione di energia alimentati da Fonti di Energia Rinnovabili (FER), nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l'esercizio degli impianti stessi.
2. L'insediamento di detti impianti sul territorio consortile avverrà nel contesto di Agglomerati di vigente Piano ASI di Area, salvo adeguamenti a mezzo di "Sistemazioni urbanistiche interne ASI", sostanziali e/o non sostanziali, secondo procedura corrente ASI. Nel caso di Sistemazioni urbanistiche sostanziali, per necessario adeguamento di contesto, ovvero per necessarie sistemazioni dovute a nuovi insediamenti produttivi-industriali, richiedenti particolari condizionamenti insediativi, sarà attivata dal Consorzio ASI la procedura insediativa di pubblico interesse, con approvazione consortile contestuale a relativa dichiarazione formale di pubblico interesse, e connessa variante urbanistica sostanziale, in analogia procedurale alla realizzazione di opere infrastrutturali di pubblico interesse in variante, secondo norme vigenti.
3. L'inserimento di detti impianti sul territorio consortile dovrà comunque tenere conto delle prescrizioni ed indirizzi di cui al vigente PPTR/Puglia.
4. Nel caso intervengano iniziative di avvio da parte del Consorzio ASI di Foggia di formali procedure per la costituzione di APEA e di APPEA, i successivi interventi energetici rinnovabili, di cui al presente regolamento, dovranno comunque uniformarsi alle intese, indirizzi e/o prescrizioni di cui alle rispettive attuazioni APEA e APPEA.
5. In particolare Il presente regolamento ASI stabilisce la necessità di attuazione immediata delle Linee guida 4.4 di cui al citato vigente PPTR/Puglia.
6. Gli atti amministrativi necessari per l'installazione degli impianti disciplinati dal presente regolamento sono quelli previsti dalla specifica normativa vigente regionale e nazionale.
7. Il presente regolamento integra il vigente quadro normativo delle NTA del Piano Regolatore consortile e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Definizioni

- ✓ PTC: Piano Territoriale di Coordinamento ai sensi dell'art.5 della Legge 17 agosto 1942 n.1150, dell'art. 21 del testo coordinato della Legge 29 luglio 1957 n.634 e 18 luglio 1959 n.555.
- ✓ PPTR/Puglia: Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e

del Paesaggio”, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell’art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 “Norme per la pianificazione paesaggistica”.

- ✓ Impianti FER: con questa sigla vengono classificate tutte le forme di energia il cui sfruttamento non comporta un impoverimento della loro fonte di origine.
- ✓ Fotovoltaico con solar tracking: impianto FV dinamico che, inseguendo il sole, produce energia elettrica.
- ✓ Fotovoltaico statico: impianto FV fisso che, sfruttando il sole, produce energia elettrica.
- ✓ Eolico: impianto di aerogeneratori che, sfruttando il vento, produce energia elettrica.
- ✓ Agrivoltaico: sistema di produzione agricola e fotovoltaico sul medesimo terreno.
- ✓ Digestione anaerobica (colture energetiche): per digestione anaerobica si intende la degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi.
- ✓ Idrogeno verde: la variante green dell’idrogeno, prodotta ad impatto ambientale zero mediante l’elettrolisi dell’acqua alimentata da energie provenienti da fonti rinnovabili.
- ✓ Dismissione: consiste nella dismissione di un impianto improduttivo.
- ✓ Revamping: consiste nell’ammodernamento di un impianto produttivo
- ✓ Repowering: consiste nel ripotenziamento di un impianto produttivo.

Per la specifica applicazione del presente regolamento insediativo, ritenuto speciale ed integrato al tempo stesso, si indica come obiettivo generale, quello di un’armonica integrazione tra attività produttive-industriali vere e proprie e gli impianti produttivi di tipo FER, in particolare individuando una specifica classificazione degli interventi FER, come appresso indicato:

- Tipo e priorità 1 - Impianti FER di tipo anonimo, con ciò intendendo impianti che si propongono come energia alternative genericamente offerta al contesto astratto;
- Tipo e priorità 2 - Impianti FER che costituiscono all’interno di singoli Agglomerati, ovvero di intero contesto di Piano Regolatore ASI di Area, parte della energia rinnovabile prodotta, in termini di facilitazione interna, riduzione di costi energetici, ed altro, in tal mondo contribuendo alla valorizzazione dei vari strumenti ASI, in termini di attrattività reale;
- Tipo e priorità 3 - Impianti FER che stabiliscono Patti con Aziende insediate, ovvero aree presenti di contesto di prossimità, definendo rapporti formali di fornitura energetica rinnovabile, quindi indirizzata a singole iniziative industriali o gruppi delle stesse.

Nella stessa logica saranno facilitate le industrie che, all'interno delle convenzioni insediative ASI, daranno esplicito e formale assenso alla utilizzazione di sistemi energetici rinnovabili compresi nel circuito ASI, ovvero disponibilità formale ad aderire alla costituzione di una comunità energetica consortile che il Consorzio ASI stabilirà in successiva conseguenza del presente regolamento.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica per l'installazione, la dismissione, il revamping e il repowering degli impianti FER negli Agglomerati ASI della Provincia di Foggia.

Art. 4 - Requisiti dei proponenti

1. I soggetti proponenti la realizzazione e l'esercizio degli impianti FER devono possedere tutti i requisiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia e, nel caso in cui il soggetto proponente sia una società, deve avere come oggetto sociale la realizzazione e la gestione degli impianti FER.

2. Il soggetto proponente, qualunque sia la sua natura giuridica, deve possedere tutti i requisiti previsti al comma 1, compresa la specificazione dell'oggetto sociale così come determinata al precedente comma, sin dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo generale del Consorzio. L'assenza di tali requisiti e/o adeguato oggetto sociale è motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza.

Art. 5 - Nulla osta consortile

1. Per la realizzazione e messa in esercizio degli impianti FER, il proponente, dovrà richiedere, oltre tutte le autorizzazioni previste per legge, anche il nulla osta consortile, che seguirà l'iter previsto dal Regolamento per l'Assegnazione, l'Utilizzo e la Gestione dei Lotti Produttivo-Industriali degli Agglomerati del Consorzio pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.18 del 4.02.2021.

Art. 6 - Individuazione aree

1. Il presente regolamento intende allinearsi al DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 - "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", pubblicato sulla GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022. Per la individuazione delle aree idonee si indica la modifica dell'art. 20, comma 3 e comma 8, D. Lgs. n.199/2021.

2. In considerazione del notevole consumo di suolo necessario per la realizzazione degli impianti FER, soprattutto per gli impianti fotovoltaici che sottraggono spazi utili per insediamenti in settori compatibili con le previsioni urbanistiche e non garantiscono un incremento dei livelli occupazionali, e della necessità che le predette aree rispondano a particolari requisiti ed alle condizioni prescritte dalla normativa nazionale e regionale di settore, il Consorzio ASI di Foggia ha individuato una percentuale massima di aree assegnabili per la installazione degli impianti FER.

3. Per la individuazione della superficie produttiva idonea e disponibile si procederà, Agglomerato per Agglomerato, con il seguente criterio:

- si determina, per ogni agglomerato, il totale della superficie per attività industriali/artigianali, di cui alle NTA del Consorzio ASI di Foggia, ancora disponibile, in quanto libera, con esclusione di aree già destinate ad insediamenti industriali/artigianali per l'utilizzo delle quali siano già state realizzate e/o siano state programmate, progettate, approvate opere di urbanizzazione primaria e infrastrutture, nonché di aree per le quali, alla data di approvazione del presente regolamento, siano stati già presentati e/o approvati progetti di riqualificazione, riconversione o bonifica;

- di detta superficie complessiva si calcola il 60%-come superficie definita dal D.L. 17 maggio 2022, n.50, su cui è consentita l'istallazione di impianti FER (superficie S_{FER}); -

4. Il criterio di cui sopra sarà applicato anche agli agglomerati non ancora urbanizzati o in corso di urbanizzazione descritti al punto che precede. Resta inteso, comunque, che il Consorzio ASI di Foggia renderà prioritari e di immediata insediabilità gli impianti FER da ubicarsi negli Agglomerati industriali ASI non ancora urbanizzati o in corso di urbanizzazione, nonché di secondaria insediabilità gli impianti FER da ubicarsi nei restanti Agglomerati di PTC ASI.

5. Resta, inoltre, inteso che il Consorzio ASI di Foggia renderà prioritari e di immediata insediabilità gli impianti FER da ubicarsi su lotti interclusi degli Agglomerati consortili. Tali superfici concorrono alla determinazione della superficie S_{FER} , secondo il criterio definito dal precedente comma 3.

6. All'interno dei lotti ASI che svolgono attività industriale, commerciale, logistica o servizi di altro tipo di cui alle NTA ASI, è consentita, anzi favorita, la realizzazione degli impianti FER senza limiti di sorta sopra le coperture di edifici, non comportando ciò pregiudizio per il valore della superficie S_{FER} predeterminata con la metodologia sopra illustrata.

7. E' altresì consentita la realizzazione di impianti FV in aree a verde di rispetto degli agglomerati, previa istruttoria e valutazione tecnica da parte della struttura tecnica ASI, e rilascio di nulla osta.

Art. 7 - Iter procedurale

7.1. Iniziative da parte del Consorzio ASI di Foggia

1. Nel caso di aree di proprietà del Consorzio ASI di Foggia, nel pieno rispetto di tutte le norme nazionali e regionali, il Consorzio potrà procedere mediante iniziativa autonoma alla realizzazione e la gestione degli impianti FER o in alternativa potrà affidare in concessione temporanea ad un soggetto terzo l'area di proprietà, previo bando ad evidenza pubblica secondo criteri precedentemente stabiliti nei relativi documenti di gara (bando, disciplinare, ecc.). Il concessionario realizzerà e gestirà l'impianto FER, corrispondendo al Consorzio, oltre al canone di concessione, anche gli oneri compensativi di cui all'art.9.

2. Per tale iniziativa al soggetto concessionario potrà essere concessa una deroga all'indice di copertura del suolo previsto dalle vigenti NTA del Piano Regolatore ASI, previa autorizzazione del CdA ASI.

7.2. Iniziative da parte dei soggetti privati su aree di proprietà privata

1. Nel caso di iniziative promosse da soggetti privati per l'installazione di Impianti FER su aree di proprietà privata, la progettazione, la realizzazione, l'insediamento e la gestione di tali impianti dovranno rispettare tutte le norme per la zona oggetto di intervento e dovranno seguire l'iter dell'approvazione del CdA ASI, previa istruttoria tecnica. Il contributo per l'istruttoria del progetto, da versare contestualmente alla presentazione delle pratiche di nulla osta consortile, è determinato al pari delle ordinarie pratiche insediative.

2. Per tale iniziativa al soggetto concessionario potrà essere concessa una deroga all'indice di copertura del suolo previsto dalle vigenti NTA del Piano Regolatore ASI, previa autorizzazione del CdA ASI.

In ogni caso, a valle della procedura di approvazione, il soggetto proponente provvederà alla sottoscrizione di una convenzione a titolo oneroso, che regola i rapporti tra il Consorzio ASI di Foggia ed il proponente privato, di cui all'art. 10 del presente regolamento ed all'accettazione di tutte le condizioni di cui agli artt. 8 e 9.

Art. 8 - Convenzione

1. Per ciascuno dei casi descritti nei precedenti articoli, ad esclusione dei casi

riconducibili all'art. 6 comma 5 del presente regolamento, il soggetto proponente stipulerà una nuova convenzione a titolo oneroso con il Consorzio ASI.

2. La convenzione resterà vincolante all'impianto autorizzato e utilizzi difforni da quanto convenzionato non saranno possibili, se non previa nuova autorizzazione del CdA ASI e stipula di una nuova convenzione.

3. La convenzione è a titolo oneroso; entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione del CdA ASI il soggetto proponente dovrà versare a favore del Consorzio ASI di Foggia gli oneri convenzionali, nonché gestionali ed amministrativi, preordinati all'utilizzo dei suoli assentiti, con una parametrizzazione di costo unitario al metro quadro di superficie di lotto recintato, più le fasce di rispetto fronte-strada, comunque restituite al Consorzio per la realizzazione dei sottoservizi, più le superfici delle mezze-strade fronteggianti i lati recintati del lotto di pertinenza, salvo diversa determinazione dei parametri da adottare con Deliberazione del CdA ASI.

4. Il trasferimento di suoli ed impianti non sarà consentito se non previa autorizzazione del CdA ASI e stipula di una nuova convenzione tra il Consorzio ASI ed il nuovo soggetto, con il pagamento degli oneri convenzionali, ad eccezione dei casi previsti all'art.6, comma 5 del vigente "Regolamento per l'Assegnazione, l'Utilizzo e la Gestione dei Lotti Produttivo-Industriali degli Agglomerati del Consorzio" vigente.

5. La convenzione dovrà prevedere, previa nullità, tutte le condizioni di cui agli articoli del presente regolamento.

6. Per i principi generali sull'istruttoria tecnico-amministrativa e sulla stipula della convenzione, restano vigenti tutti gli articoli previsti dal "Regolamento per l'Assegnazione, l'Utilizzo e la Gestione dei Lotti Produttivo-Industriali degli Agglomerati del Consorzio" vigente.

7. La convenzione deve contenere l'obbligo per il proponente di ripristinare lo stato dei luoghi, a suo totale carico, a seguito della dismissione dell'impianto. Il piano per la dismissione dell'impianto dovrà essere presentato al Consorzio ASI, quale allegato alla progettazione da autorizzare. Il proponente, per fornire le adeguate garanzie riguardo la fase della dismissione dell'impianto FER, dovrà presentare al Consorzio, prima della stipula della Convenzione, una fidejussione bancaria rilasciata da primario istituto di credito in favore del Consorzio.

Art. 9 - Vincoli e Compensazioni

1. Il soggetto proponente iniziative di cui al presente regolamento è tenuto a mettere a

disposizione per la vendita l'energia elettrica prodotta dall'impianto FER proposto preliminarmente alle aziende insediate nell'Agglomerato ASI interessato dall'intervento, garantendo un abbattimento dei costi rispetto ai valori correnti di mercato, rendendo di fatto maggiormente attrattiva l'area anche per i futuri insediamenti.

2. Il soggetto proponente iniziative di cui al presente regolamento, per ciascun impianto FER installato, dovrà corrispondere al Consorzio ASI oneri per compensazioni di vario genere, da corrispondere una tantum all'Ente, in misura proporzionale al valore dell'energia prodotta, che a sua volta l'Ente dovrà utilizzare per mitigare gli impatti ambientali dovuti alla realizzazione dell'impianto medesimo, ovvero per attività di bonifica di aree ricadenti nel comprensorio dell'Ente, per la sistemazione di infrastrutture e quant'altro di immediato interesse pubblico.

Tali compensazioni saranno determinate nella misura del 3% del fatturato comprensivo degli incentivi, stimato inizialmente, della vendita dell'energia prodotta dall'impianto in tutto l'arco temporale di durata della convenzione, attualizzato in base ai tassi correnti.

Al valore ricavato dovranno essere detratte le misure per opere di mitigazione e compensazione ambientali già imposte al proponente dalle amministrazioni che partecipano al procedimento autorizzatorio.

3. Nel caso di iniziativa di cui all'art. 7.1, concesse ad un soggetto privato, sono dovuti, oltre agli oneri compensativi, anche gli oneri concessori.

4. Gli oneri compensativi non sono dovuti solo nel caso di impianto FER realizzato all'interno di un lotto e destinato, per l'autoconsumo, alle sole attività in esso condotte.

Art. 10 - Varie

Per tutto quanto non previsto e disciplinato specificatamente nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni di cui al "Regolamento per l'Assegnazione, l'Utilizzo e la Gestione dei Lotti Produttivo-Industriali degli Agglomerati del Consorzio - sportello insediativo" vigente.

Il presente Regolamento riveste carattere di norma transitoria e le modifiche allo stesso, in adeguamento della Legge nazionale, si intenderanno definitivamente approvate mediante atto deliberativo del CdA ASI.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio, nella sezione "Amministrazione trasparente", ed entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Assemblea generale.